



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'AMICO	ERNESTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GENOVESE	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	STAGNO	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 547/2020 depositato il 15/11/2020
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250457C.E.12220180024049329000 IRPEF-ADD.REG. 2015
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250457C.E.12220180024049329000 IRPEF-ADD.COM. 2015
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250457C.E.12220180024049329000 IVA-ALTRO 2015
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250464C.E.1222019001781547600 IVA-ALTRO 2016
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250584C.E.1222019001978707600 IRPEF-ADD.REG. 2016
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250584C.E.1222019001978707600 IRPEF-ADD.COM. 2016
 - avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0550039C.E.1222020000123598300 IVA-ALTRO 2018
- contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VERONA
VIA NICOLO' GIOLFINO N. 12 37133 VERONA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

BELLINI EMANUELA
PIAZZA PALAZZO N. 22 37044 COLOGNA VENETA VR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 547/2020

UDIENZA DEL

19/04/2021 ore 11:00

N°

103/2021

PRONUNCIATA IL:

19 APR. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10 MAG. 2021

Il Segretario

COLLABORATORE TRIBUTARIO

(Rag. Spina Monica)
[Signature]





(segue)

difeso da:
DI MARIA GASPARE
VIA PIER SANTI MATTARELLA 305 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 547/2020

UDIENZA DEL

19/04/2021 ore 11:00

103/2021

RE
CIT. OIE

Con ricorso depositato il 15/11/2020, [redacted], premesso di essere venuto a conoscenza dell'esistenza delle quattro cartelle di pagamento in epigrafe meglio emarginate a seguito dell'estratto di ruolo del 05/05/2020, impugnava le predette eccependone l'omessa notifica e, conseguentemente, la nullità.

In subordine, eccepiva il difetto di motivazione delle cartelle per omessa indicazione del presupposto d'imposta e del dettaglio degli interessi.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la carenza di interesse ad impugnare, in quanto le cartelle indicate nell'estratto di ruolo erano tutte state notificate a mezzo PEC, come da originali che depositava, ed i relativi termini per l'impugnazione risultavano ormai inutilmente spirati

Quanto ad un'eventuale decadenza (peraltro non eccepita dal ricorrente), essa sarebbe riferibile all'Ente impositore, con conseguente difetto di legittimazione passiva del concessionario.

In ordine alla motivazione, deduceva che la cartella è mera riproduzione del ruolo, per cui non può sussistere difetto motivazione se essa rinvia ad atti già notificati.

Circa la doglianza sulla mancata indicazione del tasso di interesse applicato e del metodo di calcolo utilizzato, contestava come non fosse chiaro se il ricorrente intendesse riferirsi agli interessi iscritti a ruolo dall'ente impositore ex art. 20 D.P.R. 602/1973, ovvero agli interessi di mora decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento ex art. 30 D.P.R. 602/1973. I primi vengono infatti calcolati direttamente in sede di formazione del ruolo da parte dell'ente creditore, al quale avrebbe dovuto essere rivolta ogni doglianza; i secondi vengono invece computati dall'agente della riscossione sulla base dell'automatica applicazione dei criteri legislativamente predeterminati, senza alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che non esiste una modalità di calcolo degli interessi, ma al più, un saggio di interesse stabilito dalla legge, tant'è vero che l'art. 25 D.P.R. 602/1973 e il D.M. 321/1999, con i relativi modelli ministeriali, non prevedono alcuna indicazione delle modalità di calcolo.

Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Con successive memorie, il ricorrente, preso atto delle PEC depositate da parte resistente, eccepiva la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per violazione dell'art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, a mente del quale *"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"*.

In specie, evidenziando che l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione era il seguente: notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it.

Tale indirizzo risultava sconosciuto a tutti i pubblici registri, non essendo indicato né su INI PEC, né su Indice PA – IPA, né infine su REGINDE.

In particolare:

- l'indirizzo presente su INI PEC è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;
- l'indirizzo presente su REGINDE è pct@pec.agenziariscossione.gov.it;
- l'indirizzo presente su Su IPA è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Tali indirizzi PEC sono pertanto gli unici ai quali può essere attribuita con certezza la provenienza da parte dell'Agente della Riscossione. Nessun obbligo può dunque sussistere in capo al destinatario di aprire i messaggi provenienti da indirizzi diversi; al contrario, più volte sui siti ufficiali dell'Agenzia è apparsa l'indicazione di prestare attenzione ai messaggi provenienti da indirizzi simili a quelli ufficiali, con l'avvertenza di non aprirli perché contenenti virus informatici.

Richiamava infine il recente orientamento di legittimità espresso da Cass. 17346/2019, secondo cui è nulla la notifica effettuata a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi, nonché ulteriore giurisprudenza di merito nello stesso senso.

Quanto all'asserito difetto di legittimazione passiva eccepito dalla resistente, ne contestava la fondatezza, rilevando che, ai sensi dell'art. art. 39 D.Lgs. 112/1999, l'Ente riscossore risponde in proprio se non chiama in causa l'Ente impositore.

Il ricorso è fondato.

Premessa l'impugnabilità della cartella mediante impugnazione dell'estratto di ruolo (Cass. S.U. 19704/2015), la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è espressamente prevista dall'art. 603 comma 2° D.P.R. 602/1973, il quale, sotto il diverso profilo dell'indirizzo del destinatario, richiede che essa venga effettuata *"all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta"*.

Per quanto riguarda invece l'indirizzo del mittente, l'art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, stabilisce che *"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"*.

I "pubblici elenchi" cui la norma si riferisce sono indicati dall'art 16-ter D.L. 179/2012, in base al quale *"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia"*.

Si tratta quindi delle seguenti ipotesi:

- art. 6-bis CAD (D.Lgs. 82/2005): INI-PEC (Ministero dello Sviluppo Economico);
- art. 6-quater CAD: pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis;
- art. 62 CAD: ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – Ministero dell'Interno);
- art. 16 comma 2° D.L. 179/2012: Registro PP.AA. (Ministero della Giustizia)
- 16 comma 6° D.L. 185/2008: Registro delle Imprese;
- Art. 7 D.M. 44/2011: REGINDE (Ministero della Giustizia).

Nel caso di specie, l'indirizzo del mittente non risulta incluso in alcuno dei predetti pubblici elenchi.

Benché l'art. 3-bis, comma 1, secondo capoverso, L. 53/1994, non menzioni espressamente la sanzione della nullità, l'utilizzo dell'espressione "esclusivamente" depone senz'altro in tal senso (cfr. C.T.P. Perugia 379/2019, C.T.P. Roma 767/2020), in quanto *"Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando"* C.T.P. Napoli 52321/2020).

Difatti, sebbene ai sensi dell'art. 156 c.c. la nullità debba essere espressamente prevista dalla legge, la sua comminazione non richiede tuttavia formule sacramentali, ed è quindi agevolmente ricavabile, in modo implicito ma comunque inequivoco, dall'uso normativo di un'espressione che non ammette modalità alternative ("esclusivamente"), specie ove, come nel caso delle notifiche a mezzo PEC, il legislatore abbia posto una

103/2021

serie di norme a presidio di una determinata forma, evidentemente ritenuta indispensabile allo scopo.

Tali ragioni di certezza abbracciano, fra le altre considerazioni, anche le esigenze di sicurezza informatica dedotte dal ricorrente, non potendosi configurare un onere a carico del destinatario di aprire messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi sconosciuti.

Ciò esclude, peraltro, qualsivoglia sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che il messaggio di posta elettronica certificata proveniente da un indirizzo sconosciuto e non rintracciabile sui pubblici elenchi difetta di un requisito formale indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto senza correre il rischio di incorrere in un c.d. "malware".

In ragione della novità della questione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Verona, 19/04/2021

Il Giudice relatore



Il Presidente

